

Relazione tecnico-finanziaria all'accordo per la ripartizione del fondo 2018 professionisti di I^a qualifica professionale

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 dispone che al personale dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agencia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, inoltre, dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Ai fini della determinazione della consistenza del fondo - effettuata con decreto direttoriale prot. ANSF n. 0014223 del 17 luglio 2019 - si è tenuto conto dell'art. 23 del D. Lgs 75/2017, comma 2, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Pertanto, le risorse consolidate del fondo sono state quantificate a partire dal fondo dell'anno 2016, rideterminato per tener conto del recupero delle decurtazioni del fondo effettuate per il personale cessato nel 2015 non coperto da turn over e dell'inquadramento, avvenuto nel 2017, di un funzionario nell'area professionista di I qualifica professionale con decorrenza dal 1/10/2012 ai fini giuridici e 01/07/2017 ai fini economici.

La valorizzazione delle risorse consolidate del fondo che si ottiene per l'anno 2018 è pari a € 749.197,60.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella seguente si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Professionisti I^A qualifica
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	749.197,60
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	-
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	749.197,60

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Professionisti I^A qualifica
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse storiche	
-Valore del fondo 2016 rideterminato	749.197,60
Incrementi contrattuali	
-parte non pertinente	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
-parte non pertinente	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	
Risorse variabili	
-parte non pertinente	
Decurtazioni del Fondo	
-parte non pertinente	
Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione	749.197,60
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	
-parte non pertinente	

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

- Indennità professionale, i cui importi su base annua, pari a quelli del personale dell'ENAC, sono ripartiti nei livelli di inquadramento come riportato nella tabella seguente:

AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE					
	PI 1	PI 2	PI 3	PI 4	PI 4 Super
INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68

Si segnala che i parametri retributivi relativi all'indennità professionale, strettamente connessi alla realtà gestionale ed organizzativa dell'Agenzia, sono stati oggetto di autonoma iniziativa di contrattazione integrativa, avviata con le organizzazioni sindacali (gli stessi firmatari del CCNL ENAC) già precedentemente alla fase di primo reclutamento (1 ottobre 2012); detti valori sono definiti nell'art. 8 del CCNI dirigente e professionisti I qualifica del 2013-2015.

- Progressioni economiche storiche, effettuate nel 2016
- Retribuzione di risultato

Le parti concordano di erogare la suddetta componente retributiva sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture.

Nella tabella a seguire si riportano le poste di destinazione dei fondi regolate dal presente accordo, con la specificazione del riferimento normativo e il relativo importo.

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL																		
Indennità professionale	366.710,06	<p align="center">CCNL ENAC 1998-2001 personale non dirigente Art.92</p> <p align="center">Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti</p> <p>2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 91 sono utilizzate per: (...) f) l'erogazione dell'indennità professionale, secondo la disciplina ed i valori definiti in sede di contrattazione integrativa, riutilizzando le risorse già destinate alla indennità di impiego secondo la disciplina dell'art. 95 del CCNL del 14.7.1997 per personale non dirigente e dell'art. 84 del CCNL del 14.7.1997 per il personale delle specifiche tipologie professionali, nonché le ulteriori risorse destinate in sede di contrattazione integrativa, al fine di evidenziare, nei livelli apicali, una tendenza all'allineamento economico all'area della dirigenza; sino all'istituzione dell'indennità professionale, continua ad essere erogata l'indennità di impiego, secondo la vigente disciplina;</p> <p align="center">CCNI ANSF 2013-2015 dirigente e personale professionisti I qualifica Art. 8 (Indennità professionale)</p> <p>1.L'indennità professionale è individuata così come previsto dall'art. 92 del CCNL 1998-2001, dal CCNI personale dirigente e personale professionisti I qualifica professionale 2002-2005 e dal CCNI 2006 – 2009. Gli importi delle indennità professionali sono ripartiti nei livelli di inquadramento così come riportato nella tabella 2. Tabella 2 – Indennità professionale per il personale dell'area professionale I qualifica - base annuale</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>PI 1</th> <th>PI 2</th> <th>PI 3</th> <th>PI 4</th> <th>PI 4 Super</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDENNITA' PROFESSIONALE</td> <td>7.074,36</td> <td>9.274,20</td> <td>12.117,60</td> <td>15.091,68</td> <td>15.091,68</td> </tr> </tbody> </table>	AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE							PI 1	PI 2	PI 3	PI 4	PI 4 Super	INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68
AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE																				
	PI 1	PI 2	PI 3	PI 4	PI 4 Super															
INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68															

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
Progressioni economiche	18.326,41	<p align="center">CCNL ENAC 2002-05 primo biennio personale dirigente</p> <p align="center">Art. 70 - Livelli economici di professionalità.</p> <p>1) Nell'ambito del sistema di classificazione di cui all'art. 69, livelli economici di professionalità individuano livelli crescenti di competenza professionale nello svolgimento delle funzioni proprie di cui all'allegato 1). Il passaggio dei professionisti ai livelli economici immediatamente successivi si realizza mediante progressione economica.</p> <p>2) La progressione economica di cui al comma 1) si sviluppa, a partire dal trattamento tabellare iniziale corrispondente al 1° livello, con l'acquisizione in sequenza dei successivi livelli economici, secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella 1). Dopo il livello economico "quarto" è istituito un nuovo livello economico denominato "quarto super", il cui differenziale retributivo, rispetto al 4° livello, sarà stabilito nel CCNL relativo al biennio economico 2004-2005.</p> <p>3) Il 1° livello economico è individuato quale livello iniziale di accesso alla qualifica e si caratterizza come periodo di acquisizione di specifiche competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi, propedeutico alla successiva progressione economica.</p> <p>4) Per il passaggio ai livelli immediatamente successivi, sono stabiliti i seguenti requisiti:</p> <p>(a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio nel livello precedente, stabiliti in 2 anni per i passaggi dal 1° al 2° livello, 3 anni per i passaggi dal 2° al 3° livello, 5 anni per i passaggi dal 3° al 4° livello, 7 anni per i passaggi dal 4° livello al 4° Super;</p> <p>(b) l'assenza di valutazioni negative.</p> <p>5) Le procedure e i criteri di selezione per il passaggio ai livelli economici immediatamente successivi, nonché eventuali ulteriori requisiti oltre quelli di cui al comma 4), sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 7.</p> <p>6) Nella definizione dei criteri di cui al comma 5) per il passaggio dal 1° al 2° livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui ai commi 4) e 5):</p> <p>(a) dell'esperienza acquisita nel 1° livello;</p> <p>(b) degli esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista ai sensi dell'art. 85, CCNL 19.12.01;</p> <p>(c) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.</p> <p>7) Nella definizione dei criteri di cui al comma 5), per il passaggio dal 2° al 3° livello, dal 3° al 4° e dal 4° al 4°S, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui ai commi 4) e 5):</p> <p>(a) degli esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista ai sensi dell'art. 85, CCNL 19.12.01, con riferimento a un periodo pluriennale;</p> <p>(b) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza;</p> <p>(c) dell'esperienza acquisita nel livello di appartenenza immediatamente inferiore;</p> <p>(d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.</p> <p>8) E' in facoltà dell'ente ridurre di 1 anno i tempi minimi di permanenza di cui al comma 4), lett. a), secondo criteri prestabiliti.</p> <p>9) In sede di prima attuazione della disciplina di cui al presente articolo, i tempi minimi di cui al comma 4), lett. a), sono ridotti a 6 mesi per i passaggi dal 1° al 2° livello, a 1 anno per i passaggi dal 2° al 3° livello, a 3 anni per i passaggi dal 3° al 4°, a 5 anni per i passaggi dal 4° al 4°S. Si considera equivalente al predetto requisito dei 5 anni, il servizio effettivo di almeno 13 anni, anche non continuativi, presso ENAC o presso le amministrazioni ivi confluite all'atto della sua istituzione, nella prima qualifica professionale. Il presente comma si applica per una sola volta esclusivamente nei confronti dei professionisti in servizio al 31.12.05.</p> <p>10) In stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi, di innovazione, di maggiore efficienza, il finanziamento dei passaggi di livello economico, ivi compresi quelli di cui al comma 9), avviene entro i limiti delle risorse certe e stabili del Fondo di cui all'art. 82.</p> <p>11) Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, gli artt. 89 e 90, CCNL 19.12.01.</p> <p align="center">CCNL ENAC 2006-09 personale dirigente</p> <p align="center">Art. 25: Conferma dell'ordinamento professionale</p> <p>1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 30 maggio 2007 come, con le seguenti ulteriori modifiche.</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		<p>2. All'art. 70, comma 4, del CCNL del 30 maggio 2007 (livelli economici di professionalità), è aggiunta la seguente lettera: “c) L'esperienza professionale onde evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare.”</p> <p>3. Le progressioni economiche previste nell'ambito del sistema classificatorio devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei professionisti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire.</p> <p>4. Nella progressione economica del sistema di classificazione, non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 30, comma 1 lett. a) e b) (Sanzioni e procedure disciplinari), del CCNL RAI 14 luglio 1997, come modificato dall'art.19 del CCNL del 19 febbraio 2007, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.</p> <p>5. Al fine di favorire il miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni lavorative e dei servizi, nonché di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente, le parti prendono atto della necessità di valorizzare in via prioritaria la capacità professionale e l'esperienza acquisita dai professionisti di I qualifica. In proposito, in sede di prima applicazione del presente CCNL e in via eccezionale, per i professionisti di I qualifica in servizio al 31/12/2009, i periodi minimi di cui al comma 4, lett. a), dell'art. 70 del CCNL del 30 maggio 2007, sono ridotti ad un 1 anno per i passaggi dal secondo al terzo livello ed a 3 anni per i passaggi dal terzo al quarto.</p> <p>6. I professionisti della I qualifica professionale, in relazione alla specifica professionalità posseduta ed in via occasionale, sostituiscono il dirigente titolare dell'ufficio, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. Tale attività è svolta prioritariamente dai dipendenti cui è stato attribuito un incarico di elevata responsabilità.</p> <p style="text-align: center;">CCNI ANSF 2013-2015 PERSONALE DIRIGENTE E PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE Art. 11 (Passaggi di livello economico)</p> <p>1.Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, dal DPR n. 122/2013, dall'art. 23 del d. lgs. n.150/2009 e dall'art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n.165/2001, i passaggi di livello economico saranno subordinati a criteri selettivi tendenti a valorizzare la capacità professionale e l'esperienza del professionista di I^a qualifica professionale.</p> <p>2.Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione in primo grado.</p>
Retribuzione di risultato	364.161,13	<p style="text-align: center;">CCNL ENAC 1998-2001 per il personale non dirigente Art. 92 Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti</p> <p>2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 91 sono utilizzate per: (...) b) l'attribuzione dei compensi correlati alla retribuzione di risultato; i predetti compensi sono attribuiti ai professionisti delle singole branche professionali sulla base della verifica del grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati dall'ente, nell'ambito di piani e programmi di attività che comunque comportino la partecipazione attiva dei professionisti stessi e tenendo conto del sistema di valutazione e controllo adottato secondo i principi del d. lgs. 286/1999;</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		<p style="text-align: center;">CCNI ANSF 2013-2015 PERSONALE DIRIGENTE E PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE Art. 9 (Retribuzione di risultato)</p> <p>1. Le parti concordano di attribuire le risorse destinate alla presente voce del fondo in base a criteri di selettività atti a garantire un'effettiva premialità connessa al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture.</p> <p>2. Fermo restando che l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla verifica della performance, a salvaguardia del principio di premialità e selettività, ed è subordinata altresì all'effettività dell'apporto lavorativo reso, le parti concordano che l'Amministrazione possa assegnare un acconto nella misura del 50% delle risorse stimate per la retribuzione di cui trattasi, in proporzione al punteggio relativo al raggiungimento dei risultati rilevato dal monitoraggio al termine del primo semestre dell'anno, fatta salva la ripetizione delle somme in caso di mancato o parziale raggiungimento dei risultati finali.</p> <p style="text-align: center;">SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANSF Paragrafo 6.6 Erogazione degli incentivi alla produttività e della retribuzione di risultato</p> <p>I compensi economici connessi alla produttività del personale appartenente alle categorie Funzionari, Collaboratori, Operatori e i compensi economici connessi alla retribuzione di risultato del personale appartenente alla categoria Professionisti di I^a e II^a qualifica professionale sono erogati in proporzione al punteggio risultante dalla valutazione complessiva della performance individuale. In accordo a quanto previsto dal CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, art. 7, comma 6, si rimanda alla contrattazione integrativa per la definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. La retribuzione di risultato del personale dirigenziale è erogata in accordo a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo di riferimento, secondo i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 100 e 96, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 120; 2) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 95 e 91, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 110; 3) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 91, fatti salvi i casi di valutazione negativa, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 100, <p>rapportata al periodo di svolgimento della prestazione a partire dal conferimento dell'incarico.</p>
Valore del fondo anno 2018	749.197,60	

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Professionisti IA qualifica
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	-
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	749.197,60
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	-
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	749.197,60

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Il Fondo per la contrattazione integrativa dal punto di vista tecnico-finanziario rispetta i vincoli seguenti:

- a. copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse del Fondo sono interamente costituite da risorse fisse aventi natura certa e stabile. Si fa presente, a tale proposito, che le risorse finanziarie dell'Agenzia sono le seguenti (art. 26, comma 1, lett. a), b), e c) del D.Lgs. n. 162 del 2007 ed art. 8, comma 2, dello Statuto adottato con DPR n. 34 del 2009), confermate anche dall'art. 15 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50:

a) 5,7 milioni di euro annui (trasferimenti da parte dello Stato), fondo ex articolo 26 lettera a) del D.Lgs. 162/2007, al netto delle somme derivanti dall'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, del DL n. 95/2012, per competenza e per cassa;

b) entrate proprie (costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate all'Agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia) – Il bilancio di previsione 2018 (approvato) riporta un importo pari a euro 900.000.

c) somma pari all'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. – Il bilancio di previsione 2018 (approvato) riporta un importo pari a euro 9 milioni.

Tutte le entrate sopra citate hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge (non discrezionali) che tutti gli operatori ferroviari sono tenuti a rispettare per operare sulla rete ferroviaria italiana. Anche le "entrate proprie" ex art. 26,

comma 1, lett. b), infatti, non scaturiscono da attività di carattere discrezionale/commerciale, ma sono riferite a requisiti/attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali (autorizzazioni, certificazioni di sicurezza ecc.) che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere in modo continuativo (per tutta la durata dell'attività) e che l'Agenzia deve effettuare, i cui importi sono stabiliti da specifici decreti. Si fa presente, inoltre, che anche la relazione tecnica al D.Lgs. n. 162, nella Sezione II, lettera C) (quantificazione degli effetti finanziari), chiarisce che agli oneri relativi al personale dell'Agenzia si potrà far fronte avvalendosi delle risorse indicate all'art. 26, comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso D.Lgs. Pertanto - come si evince anche dalla relazione tecnica relativa al decreto legislativo istitutivo (D.Lgs. n. 162/2007), nonché dalla relazione tecnica inerente lo Statuto dell'Agenzia (DPR n. 34/2009), entrambe verificate dalla RGS - le risorse di cui alle lettere a), b) e c), consentono la copertura degli oneri necessari al funzionamento dell'Agenzia con il personale utilizzato in sede di prima applicazione.

b. assicura il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Le risorse della retribuzione di risultato saranno attribuite in base al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture. In particolare, la ripartizione di dette risorse verrà effettuata in proporzione alla valutazione complessiva della performance, in accordo a quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ANSF.

c. assicura il principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.
Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Professionisti I ^A qualifica		
	2018	2017	Diff. 2018-2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Risorse storiche			
-Valore del fondo 2016	749.197,60	698.711,27 (*)	50.486,33
Incrementi contrattuali			
-parte non pertinente			
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
-parte non pertinente			
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
Risorse variabili			
-parte non pertinente			
Decurtazioni del Fondo			
-parte non pertinente			
Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione	749.197,60	698.711,27	50.486,33
(*) determinato sulla base del valore medio pro-capite			
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			
-parte non pertinente			

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.
Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017.

Voce	Fondo Professionisti I ^A qualifica		
	2018	2017	Diff. 2018-2017
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	-	-	-
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	749.197,60	698.711,27	50.486,33
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	-	-	
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	749.197,60	698.711,27	50.486,33

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema di contabilità utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione e variazione di competenza dei diversi capitoli di spesa i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione di cui al precedente modulo II.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del fondo 2017 è stato rispettato, in quanto l'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione, come risultante dal sistema di contabilità, risulta inferiore al limite di spesa del fondo 2017, come meglio rappresentato nella tabella seguente. Si evidenzia che, secondo quanto previsto all'art. 7, c. 2 del CCNI 2013-2015, i residui relativi a qualsiasi voce sono confluiti nella voce "retribuzione di risultato" e sono stati ripartiti in base ai relativi criteri di attribuzione.

Descrizione	Limite di spesa fondo 2017 (A)	Utilizzo a consuntivo delle risorse (B)	Differenza (A)-(B)
Indennità professionale	380.561,33	379.010,78 (*)	1.550,55
Progressioni economiche	18.326,41	18.326,41	-
Retribuzione di risultato	299.823,53	299.823,53	-
Totale	698.711,27	697.160,72	1.550,55

(*)comprende anche i differenziali delle indennità professionali relative al personale oggetto di progressione nel 2016, il cui valore è anche compreso nella voce di utilizzo "Progressioni economiche"

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il bilancio di previsione 2018, deliberato dal Comitato direttivo in data 20 ottobre 2017, riporta, nelle voci del personale, una previsione adeguata a dare copertura alle diverse voci di destinazione del fondo. La verifica della compatibilità dei fondi come sopra valorizzati ed utilizzati con i vincoli di bilancio è mostrata nella tabella seguente.

Voce		Stanziamiento bilancio di previsione 2018	Voce Fondo
Codice	Descrizione	Importo	Importo
13	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	7.232.949,34 (*)	749.197,60
206	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.000,00	
Totale capitoli		7.262.949,34	749.197,60

(*) comprende, oltre alle competenze fisse, anche gli importi relativi ai fondi del personale dirigente e del personale non dirigente.